Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 277

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 dicembre 1950** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*,, alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 ottobre 1950, n. 926.

Proroga, con modificazioni, della efficacia della legge 6 novembre 1948, n. 1473, sulla utilizzazione dei materiali di artiglieria, automobilistici, del genio e del commissariato, navali ed aeronautici appartenenti alle Amministrazioni militari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Le disposizioni della legge 6 novembre 1948, n. 1473, si applicano anche per il periodo dal 1° luglio 1949 fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e si intendono estese ai materiali del servizio sanitario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 13 ottobre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 16 novembre 1950, n. 927.

Modificazione al decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, concernente la revisione delle opzioni degli alto atesini.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Quando il titolare delle facoltà di cui negli articoli 1, 2 e 11 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, sia scomparso in guerra o per fatto di guerra o comunque connesso alla guerra, o sia stato fatto prigioniero, o sia stato internato o deportato, e non se ne abbiano notizie dall'entrata in vigore del Trattato di pace, le facoltà stesse, riguardo alla di lui moglie ed ai suoi figli minori non emancipati nati dal matrimonio che posseggano la di lui cittadinanza, verranno esercitate dalla moglie stessa, a pena di decadenza, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

E' salvo al titolare delle facoltà di cui al precedente articolo, limitatamente al suo personale stato di cittadinanza, l'esercizio delle facoltà anzidette entro i termini di cui all'art. 3 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.

Art. 3.

In caso di contestazioni sulla sussistenza delle condizioni indicate nell'art. 1 della presente legge deciderà il Ministro per l'interno, osservando gli articoli 6 a 10 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 novembre 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SFORZA — SCELBA — PICCIONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1950.

***Classificazione della strada denominata « Umberto I »* del comune di Polla fra le provinciali di Salerno.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la deliberazione 15 ottobre 1948, n. 870, con la quale la Deputazione provinciale di Salerno, in accoglimento dei voti del comune di Polla, ha espresso parere favorevole per la classificazione fra le provinciali della strada comunale « Umberto I »;

Ritenuto che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a termini dell'art. 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 5 settembre 1950, n. 4115;

Ritenuto che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata tra le provinciali;

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

La strada comunale « Umberto I » del comune di Polla, della lunghezza complessiva di km. 0,300 circa, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della provincia di Salerno.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1950

EINAUDI

ALDISIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1950
Registro Lavori pubblici n. 24, foglio n. 83

(5090)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1950.

Sostituzione di un agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto il regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222;

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1261;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 321;

Visto il decreto Ministeriale 21 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 17 ottobre 1946, n. 236, con il quale sono stati banditi i concorsi ad agente di cambio presso le varie Borse valori;

Visto il decreto Ministeriale 16 giugno 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 21 luglio 1950, n. 165, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti ai posti di agente di cambio per la Borsa valori di Milano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 settembre 1950, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 5 ottobre 1950, n. 229, con il quale sono stati nominati quarantaquattro agenti di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Vista la domanda del 26 settembre 1950, con la quale il prof. Tito Musso di Temistocle chiede che gli venga assegnato il posto resosi vacante in seguito al decesso del rag. Emilio Moiraghi;

Considerato che il rag. Emilio Moiraghi fu Angelo, compreso fra i quarantaquattro agenti di cambio nominati con il suindicato decreto 8 settembre 1950, ed appartenente alla categoria degli ex combattenti, è deceduto il 25 stesso mese ed anno, prima della registrazione alla Corte dei conti del decreto stesso;

Considerato che, nella graduatoria di merito, il professore Tito Musso, quale ex combattente, segue immediatamente il sig. Mario Onofri, ultimo dei candidati idonei ex combattenti nominato agente di cambio;

Visto l'art. 20 del regio decreto 8 maggio 1924, numero 843, e l'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, in forza dei quali deve essere riservata agli ex combattenti, che risultino idonei nei pubblici concorsi, non oltre la metà dei posti da conferire;

Riconosciuta l'opportunità di coprire tutti i quarantaquattro posti, che, in base all'art. 1 del bando di concorso si sono resi disponibili, alla data del 20 agosto 1950, nell'organico degli agenti di cambio della Borsa valori di Milano;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il prof. Tito Musso di Temistocle è nominato agente di cambio della Borsa valori di Milano, in sostituzione del rag. Emilio Moiraghi, deceduto.

L'esercizio effettivo della funzione di agente di cambio è subordinato alla prestazione della cauzione prescritta per la detta Borsa valori.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1950

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1950
Registro Tesoro n. 15, foglio n. 125 — GRIMALDI

(5061)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 novembre 1950.

Rimozione dalla carica del sindaco di Mira (Venezia).

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il sindaco di Mira (Venezia), sig. Giulio Ambrosio, ha richiamato da tempo la particolare attenzione dell'autorità di vigilanza con le sue reiterate manifestazioni di faziosità e la sistematica subordinazione della sua condotta di pubblico amministratore agli interessi della propria corrente politica.

Tale inammissibile criterio ha trovato larga applicazione persino nell'accertamento dei redditi imponibili ai fini dell'imposta di famiglia; un'operazione tanto delicata, infatti, è stata condotta tenendo conto sopratutto delle finalità propagandistiche di un partito anzichè delle effettive possibilità economiche dei contribuenti, con evidente grave danno per gli interessi della civica azienda.

Nel quadro del comportamento fazioso dell'Ambrosio, acquista particolare rilievo, poi, il collocamento, da lui disposto, in occasione di una festa locale, di una stella rossa luminosa sulla facciata del palazzo municipale, per la cui rimozione, in seguito a vive rimostranze della popolazione, fu necessario l'intervento dei carabinieri.

L'atto inconsulto del sindaco, infatti, ebbe a suscitare polemiche ed aspre critiche nella cittadinanza che mal ravvisava, in quell'emblema di partito, il segno distintivo della imparzialità della civica amministrazione, attributo inderogabile di ogni pubblica funzione.

Tale esigenza è stata ognora misconosciuta dal sindaco Ambrosio, la cui condotta è apparsa improntata al più irriducibile spirito di parte.

Egli, fra l'altro, non si faceva scrupolo di concedere più volte in uso alcune aule scolastiche per finalità di partito, prescindendo dalla prescritta autorizzazione della competente autorità scolastica. Nonostante le formali diffide del prefetto,

persisteva, poi, in tali arbitrarie concessioni, consentendo che le aule fossero adibite a riunioni politiche, a conferenze di partito e, persino, a pubblici comizi.

Di recente, infine, anche il servizio di pagamento degli assegni familiari ai lavoratori, affidato al Comune dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, è servito al sindaco Ambrosio quale strumento per perseguire fini di parte.

E' risultato, infatti, che le cartoline-avviso per il pagamento degli assegni, anzichè essere distribuite agli aventi diritto, a mezzo di messo comunale, furono consegnate ad una organizzazione sindacale che se ne valse per esercitare sui destinatari pressioni per la iscrizione alla Camera del lavoro.

Con ciò il sindaco, nonostante le precise istruzioni impartite e più volte ribadite dall'I.N.P.S., consentiva che in un pubblico servizio affidato al Comune fossero esercitate interferenze di manifesto carattere politico che, oltre a causare un ritardo in quel particolare adempimento, determinavano comprensibile malcontento ed allarme nelle categorie interessate.

Il prefetto, pertanto, considerati gli abusi e le ripetute illegalità commessi dal predetto amministratore, con proprio decreto del 20 settembre scorso, ha disposto la sua sospensione dalla carica e ne ha proposto la rimozione, a' sensi dell'art. 149, comma settimo, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale.

Atteso che il sindaco Ambrosio, con la sua condotta, animata da acceso spirito di faziosità e rivolta a subordinare in ogni occasione gli interessi cittadini a quelli del proprio partito, ha ingenerato in larghi strati della popolazione locale vivo malumore ed uno stato di crescente tensione, ponendo così le premesse di gravi turbative dell'ordine pubblico, si ritiene che ricorrano gli estremi del citato art. 149 per far luogo al provvedimento proposto.

E' stato predisposto, pertanto, l'unito schema di decreto di rimozione dell'Ambrosio dalla carica di sindaco.

Col decreto stesso — che mi onoro di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma — viene fissato in tre anni il periodo della di lui ineleggibilità, a' sensi dell'ottavo comma dell'articolo predetto.

Roma, addì 12 novembre 1950

Il Ministro: SCELBA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il comportamento fazioso del sindaco di Mira (Venezia), sig. Giulio Ambrosio, e la sua persistenza nel venire meno, per fini di parte, ai doveri fondamentali della sua carica, hanno suscitato nell'ambiente locale uno stato di vivo malcontento e di crescente tensione, che costituiscono seria minaccia di grave turbamento dell'ordine pubblico;

Ritenuto che ricorrono gli estremi di cui all'art. 149, settimo comma, del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale per ordinare la rimozione del predetto amministratore dalla carica;

Visti il testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ed il relativo regolamento, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 7 gennaio 1946, n. 1;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Il sig. Giulio Ambrosio, sindaco di Mira (Venezia), è rimosso dalla carica e non potrà essere rieletto se non dopo tre anni dalla data del presente decreto.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1950

EINAUDI

SCELBA

(5089)

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1950.

Approvazione dello statuto tipo dei Patronati scolastici.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457;

Vista la lettera di adesione del Ministero del tesoro n. 149350 in data 5 settembre 1949;

Di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato lo statuto tipo dei Patronati scolastici nel testo allegato al presente decreto e firmato dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 maggio 1950

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1950

Statuto tipo dei Patronati scolastici

Art. 1.

E' istituito nel Comune di a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 24 gennaio 1947, n. 457, il Patronato scolastico che si propone di provvedere all'assistenza a favore degli alunni delle scuole elementari e materne e di quelli delle scuole e dei corsi di avviamento professionale o dei corsi post-elementari che non abbiano oltrepassato il quattordicesimo anno di età, sempre che queste ultime scuole o corsi non siano provvisti di una propria cassa scolastica o la cassa sia inadeguata per l'assistenza di detti alunni.

Art. 2.

I fini del Patronato sono:

a) fornire gratuitamente agli alunni di condizione disagiata, quaderni, libri, oggetti di cancelleria e, ove sia possibile, indumenti e calzature;

b) organizzare la refezione scolastica e assicurarne la somministrazione gratuita agli alunni suddetti;

c) gestire colonie marine e montane e promuoverne il funzionamento;

d) curare la distribuzione di medicinali e di ricostituenti agli alunni di condizione disagiata e bisognosi di cure;

e) attuare ogni altra forma di assistenza che sia ritenuta conforme ai fini generali dell'istruzione;

f) provvedere all'istituzione e al funzionamento di doposcuola, ricreatori, biblioteche scolastiche e altre iniziative integratrici dell'azione della scuola.

Art. 3.

Per il conseguimento dei propri fini il Patronato scolastico dispone:

a) dei contributi dei soci;

b) del contributo dovuto dal Comune a norma di legge;

c) degli utili della vendita delle pagelle scolastiche;

d) dei contributi dei Ministeri della pubblica istruzione e dell'interno;

e) degli utili dell'economato scolastico;

f) dei doni, legati, erogazioni di enti e privati, secondo la specifica destinazione da essi data;

g) del provento di speciali iniziative promosse dal Patronato;

h) delle eventuali rendite patrimoniali.

Art. 4.

Sono soci del Patronato gli enti, le associazioni e le persone fisiche.

Sono soci benemeriti gli enti, le associazioni e le persone fisiche che abbiano versato al Patronato la somma di almeno L. o donato al Patronato beni mobili o immobili per un valore equivalente.

Sono soci vitalizi gli enti e le associazioni che abbiano versato al Patronato la somma di almeno L. e le persone fisiche che abbiano versato al Patronato la somma di almeno L.

Sono soci annuali gli enti e le associazioni che versino annualmente la somma di L. e le persone fisiche che versino annualmente la somma di L.

Nota. — Il Patronato nel fissare le cifre dovrà attenersi ai seguenti minimi:

a) per i soci benemeriti, L. 20.000 (ventimila);

b) per i soci vitalizi, L. 10.000, se si tratti di enti, lire 5000, se si tratti di persone fisiche;

c) per i soci annuali, L. 1000, se si tratti di enti, L. 500, se si tratti di persone fisiche.

Art. 5.

Gli organi del Patronato sono:

1) Il presidente;

2) Il Consiglio di amministrazione;

3) La Giunta esecutiva;

4) Il Collegio dei revisori dei conti.

Nota. — La costituzione del Collegio dei revisori dei conti è obbligatoria nei Patronati dei Comuni capoluoghi di provincia e per quelli che abbiano almeno 100 soci o un'entrata non inferiore a L. 200.000.

5) L'assemblea dei soci.

Art. 6.

Il presidente del Patronato è eletto dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti.

Il presidente rappresenta legalmente il Patronato in giudizio e nei rapporti con i terzi. Convoca e presiede la Giunta esecutiva e il Consiglio di amministrazione e provvede alla esecuzione delle loro deliberazioni.

Il presidente designa un consigliere che lo sostituisca in caso di sua assenza o di impedimento.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione del Patronato, da nominarsi con determinazione del provveditore agli studi, è composto come segue:

a) di un rappresentante dell'Amministrazione comunale;

b) di un ispettore scolastico o di un direttore didattico del luogo nei Comuni sede di ispettorato o di direzione didattica, scelto dal provveditore agli studi o, qualora i funzionari predetti siano in numero superiore a cinque, designato dai colleghi;

c) di un delegato del provveditore agli studi;

d) di uno o più rappresentanti degli insegnanti elementari o di scuola materna, designati dai colleghi;

e) di un medico scolastico o, in mancanza, di un medico condotto che abbia residenza nel Comune da designarsi dalla Amministrazione comunale;

f) di due o più rappresentanti dei padri e delle madri degli alunni;

g) di uno o più rappresentanti dei soci, in ragione di uno per ogni cento soci o frazione di cento superiore a cinquanta per ciascuna categoria di soci;

h) di un rappresentante di ciascuno degli enti o delle istituzioni che versino un contributo annuo non inferiore al ventesimo dell'importo totale dei proventi annui del Patronato e in ogni caso per un importo non inferiore a L. 5000;

i) di un rappresentante dell'Ordinario diocesano.

Il Consiglio dura in carica, di regola, per un triennio.

Qualora nel corso del triennio, qualcuno dei consiglieri venga a mancare per qualsiasi motivo si provvede alla sua sostituzione, sino al compimento del triennio.

Nota. — La nomina del delegato del provveditore agli studi, di cui alla lettera *c*), ha luogo solo nei casi in cui si verifichi la seconda ipotesi della precedente lettera *b*).

Circa il numero dei rappresentanti dei maestri elementari o di scuola materna si stabilisce che nei Comuni che non superino i 100.000 abitanti nel Consiglio vi sarà un solo rappresentante della classe magistrale; nei Comuni con popolazione superiore, i rappresentanti saranno tre, dei quali uno dovrà essere scelto tra le insegnanti di scuole materne mantenute dai Comuni o da altri enti morali.

La designazione sarà fatta mediante unica elezione, cui partecipano congiuntamente maestri elementari e maestre di scuola materna, da indirsi dall'ispettore, dal direttore o dal maestro più anziano di ruolo a seconda che si tratti di Comuni sedi di un ispettorato o di direzione didattica o privi di tali uffici.

Nei Comuni consorziati che dispongono di un unico medico condotto questo farà parte di tutti i Patronati dei Comuni suddetti.

Nei Comuni in cui esistono scuole di avviamento professionale i cui alunni possono fruire dell'assistenza, ai sensi dell'art. 1 del presente statuto, fanno parte del Consiglio:

a) un direttore di tale tipo di scuola, scelto dal provveditore agli studi, o, qualora nel Comune abbiano sede più di cinque direttori, designato dai colleghi;

b) uno o più rappresentanti degli insegnanti delle scuole stesse designato dai colleghi.

Fanno inoltre, parte del Consiglio di amministrazione:

a) nei Comuni capoluoghi di provincia, un rappresentante dell'Amministrazione provinciale;

b) nei Comuni con popolazione non inferiore ai 100.000 abitanti, una o più persone particolarmente esperte dei problemi dell'assistenza con speciale riguardo all'infanzia designate dal prefetto della Provincia.

Per quanto concerne i rappresentanti degli insegnanti delle scuole di avviamento si richiama quanto è stato detto a proposito dei rappresentanti dei maestri elementari.

Circa poi il numero delle persone esperte dei problemi dell'assistenza, si precisa che esso deve essere non superiore a tre nei Comuni da 100.000 a 500.000 abitanti e non superiore a sei nei Comuni con popolazione superiore a 500.000.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione del Patronato scolastico è chiamato a deliberare:

1) sullo statuto e sul regolamento organico. Il regolamento organico disciplina l'organizzazione e il trattamento giuridico ed economico del personale e deve essere compilato in conformità del regolamento organico tipo contemplato dall'art. 13 del predetto decreto n. 457 del 1947;

2) sui contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e mobili;

3) sull'accettazione o rifiuto di lasciti o di doni;

4) sulle locazioni e conduzioni;

5) su ogni altro argomento che importi trasformazione o diminuzione di patrimonio;

6) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;

7) sulla convocazione ordinaria dell'assemblea e sugli argomenti da mettere all'ordine del giorno;

8) sulla convocazione straordinaria dell'assemblea e sugli argomenti da mettere all'ordine del giorno;

9) sull'ammissione all'assistenza scolastica di tutti o di parte degli alunni delle scuole e dei corsi professionali e dei corsi post-elementari sprovvisti di cassa scolastica ovvero aventi cassa scolastica inadeguata per l'assistenza degli alunni;

10) sull'ammissione dei soci.

Art. 9.

Non possono essere membri del Consiglio di amministrazione del Patronato coloro ai quali, a norma della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, nonchè del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, e successive modificazioni, non è riconosciuto il diritto di far parte della Congregazione di carità.

Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio di amministrazione gli ascendenti e i discendenti, i fratelli, le sorelle, i coniugi, i suoceri, il genero e la nuora.

Nei casi di incompatibilità è escluso il meno anziano di nomina e subordinatamente il più giovine di età.

Non possono intervenire a discussioni e deliberazioni i consiglieri che abbiano interessi propri o dei parenti e affini fino al 4° grado quando siano all'ordine del giorno argomenti inerenti a tali interessi.

Art. 10.

I consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono per due sedute consecutive, decadono dalla carica.

Il provveditore agli studi, accertata tale circostanza, promuove gli atti per la sostituzione.

Art. 11.

Le deliberazioni sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo e tutte quelle altre che implichino impegni di spesa di carattere permanente e variazioni patrimoniali, sono soggette alla preventiva approvazione del Consiglio scolastico provinciale.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione debbono essere prese con l'intervento della maggioranza dei componenti.

E' richiesta la maggioranza assoluta dei voti quando il Consiglio è chiamato a deliberare sugli argomenti relativi ai numeri 1), 2), 3), 5) e 8).

Negli altri casi e cioè sugli argomenti relativi ai numeri 4), 6), 7), 9) e 10), basta la maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti.

I processi verbali sono compilati e conservati dal segretario e firmati da lui e dal presidente e quindi trascritti in apposito registro.

Art. 12.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi, tutte le volte in cui il presidente lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno tre consiglieri.

Art. 13.

Il Consiglio di amministrazione viene convocato mediante avviso ai singoli componenti del Consiglio almeno due giorni prima della riunione.

L'avviso dovrà indicare gli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 14.

Nei casi in cui sorgono sezioni di Patronati scolastici, è consentita la divisione del Consiglio di amministrazione in sezioni, nei limiti previsti dall'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457.

Art. 15.

Il presidente del Consiglio di amministrazione presiede anche la Giunta esecutiva.

La Giunta esecutiva è eletta dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti e composta da un numero di membri.

Nota. — Nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti la Giunta esecutiva è composta, oltre che dal presidente, di cinque membri; nei Comuni con popolazione non superiore ai 100.000 abitanti, la Giunta è composta di tre membri.

Art. 16.

La Giunta è convocata dal presidente mediante avviso da inviarsi ai singoli componenti almeno due giorni prima dalla data fissata per la convocazione.

L'avviso dovrà contenere gli argomenti da trattarsi nella seduta.

Art. 17.

La Giunta cura l'andamento del Patronato; prepara il bilancio preventivo e il consuntivo; provvede alla gestione dei fondi, in conformità del preventivo; sovraintende all'amministrazione del patrimonio, alla contabilità, alla cassa ed in genere a tutto quanto riguarda l'attività del Patronato; provvede all'esercizio delle diverse forme di assistenza previste dall'art. 2 del presente statuto, curandone il coordinamento; formula l'ordine del giorno per le adunanze consiliari e istruisce gli affari da sottoporre a deliberazione.

Art. 18.

Il Collegio dei revisori dei conti è costituito di tre membri ed è nominato dal provveditore agli studi su designazione dell'assemblea.

Nota. — Nei capoluoghi di provincia uno dei revisori è designato dal Ministero del tesoro. Gli altri revisori vengono designati dai soci nell'assemblea annuale fra persone che non rivestono la qualifica di soci.

Nei Patronati scolastici di Comuni non capoluoghi di provincia ma che abbiano almeno 100 soci o un'entrata non inferiore a L. 200.000 i revisori dei conti sono designati dalla assemblea dei soci fra persone che non rivestono tale qualifica.

Art. 19.

Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di vigilare sulla regolarità della gestione e particolarmente sulla completa e tempestiva esazione delle entrate e sulla erogazione dei fondi nei limiti stabiliti dal bilancio di previsione, accertandone la documentazione.

Tale controllo deve essere effettuato almeno trimestralmente.

Il Collegio dei revisori è tenuto ad esaminare la regolarità delle risultanze accertate col conto consuntivo e farne oggetto di apposita relazione da allegare al consuntivo stesso.

Il Collegio dei revisori segnala le eventuali irregolarità all'ufficio di presidenza e, nei casi più gravi, ne riferisce al provveditore quale presidente del Consiglio scolastico.

Sulla gestione del Patronato il Collegio dei revisori riferisce all'assemblea nella convocazione annuale ordinaria o in convocazione straordinaria se lo ritiene opportuno.

Art. 20.

L'assemblea generale dei soci è convocata in sessione ordinaria annualmente nel mese di maggio per discutere la relazione del Consiglio di amministrazione, esprimere il proprio parere sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo da sottoporre al Consiglio scolastico provinciale, per designare i propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione e i membri del Collegio dei revisori dei conti.

Nota. — La designazione dei membri del Collegio dei revisori sarà prevista nei casi di cui all'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457.

L'assemblea può essere convocata straordinariamente sempre che occorra e quando sia richiesta da un terzo almeno dei soci.

Le convocazioni ordinarie e straordinarie sono fatte dal presidente del Consiglio di amministrazione in seguito a deliberazione del Consiglio stesso mediante avvisi individuali contenenti l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello destinato per la riunione.

L'avviso di convocazione dovrà anche essere affisso nell'albo del Comune per quindici giorni anteriori alla data di convocazione insieme all'ordine del giorno della seduta.

Negli avvisi deve essere prevista la data della eventuale seconda convocazione.

Art. 21.

L'assemblea sceglie nel proprio seno un presidente e un segretario, i quali costituiscono l'ufficio di presidenza cui si uniranno in caso di votazione, come scrutatori, due o più soci ugualmente scelti dall'assemblea.

Art. 22.

L'assemblea dei soci è valida in prima convocazione quando intervenga la maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione l'adunanza è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art. 23.

L'elenco dei soci e gli atti dell'assemblea devono essere custoditi nell'ufficio di segreteria del Consiglio sotto la diretta responsabilità del segretario del Consiglio stesso.

Art. 24.

Per le designazioni di cui all'art. 7, lettera *g*), si richiede la maggioranza assoluta riferita al numero dei soci iscritti al Patronato e se questa non si raggiunga sono designati coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti.

Sono eletti coloro che hanno riportato in prima e seconda votazione il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

Art. 25.

Per tutti i casi non previsti dal presente statuto si richiamano le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 gennaio 1947, n. 457, nonchè quelle che faranno parte delle norme di attuazione del decreto legislativo stesso.

Il Ministro per la pubblica istruzione
GONELLA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(5098)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1950.
Sostituzione di un membro del Comitato esecutivo della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1419, recante disposizioni per il credito alle piccole e medie imprese industriali;

Visto il proprio decreto 26 gennaio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1948, relativo alla costituzione del Comitato esecutivo della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma;

Considerata l'opportunità, in conseguenza del diverso riparto delle attribuzioni tra gli uffici e il personale del Ministero dell'industria e del commercio, di procedere alla sostituzione dell'attuale rappresentante del predetto Ministero in seno al Comitato di cui sopra dott. Carlo Gra con il dott. Alessandro Polidori;

Decretano:

In sostituzione del dott. Carlo Gra il dott. Alessandro Polidori è nominato membro del Comitato esecutivo della Sezione per il credito alle medie e piccole industrie della Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 maggio 1950

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per l'industria e per il commercio
TOGNI

(5062)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1950.
Variazioni allo stato di previsione della Cassa delle ammende per l'esercizio 1949-50.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Riconosciuta la necessità di apportare alcune variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio finanziario 1949-50, approvato con decreto Ministeriale del 20 febbraio 1949;

Visto l'art. 4 della legge 9 maggio 1932, n. 547;

Di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella con la quale sono apportate variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese della Cassa delle ammende per l'esercizio 1949-1950.

ENTRATA ORDINARIA

TITOLO I CATEGORIA I

In aumento:

Art. 1. — Multe per rigetto di ricorsi in Cassazione	L.	4.445.000
Art. 2 — Versamenti per grazia	»	2.300.000
Art. 3. — Sanzioni pecuniarie disciplinari diverse	L.	400.000
Art. 4. — Fondi dei detenuti evasi o defunti	»	100.000
Art. 5. — Ricavo dalle vendite dei corpi di reato	»	1.000.000
	L.	8.245.000

Partite che si compensano con la spesa:

Art. 10. — Somme provenienti da depositi provvisori (cauzioni per libertà provvisoria ecc.)	»	4.400.000
Totale generale	L.	12.645.000

SPESE ORDINARIE

TITOLO I - CATEGORIA I

In aumento:

Art. 1. — Assegnazione ai Consigli di patronato	L.	7.590.000
Art. 4. — Restituzioni di somme introitate per vendita di corpi di reato	»	655.000
	L.	8.245.000

Partite che si compensano con l'entrata:

Art. 9. — Restituzione ed incameramento dei depositi	»	4.400.000
Totale generale	L.	12.645.000

Roma, addì 30 maggio 1950

Il Ministro per la grazia e giustizia
PICCIONI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

(5113)

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1950.
Istituzione di un ufficio dei conti correnti postali in Livorno.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520;

Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 71 del regolamento generale dei servizi postali (parte II Servizi a denaro), approvato con regio decreto 30 maggio 1940, n. 775;

Riconosciuta l'opportunità di istituire un ufficio dei conti correnti postali in Livorno;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

Decreta:

E' istituito in Livorno l'ufficio dei conti correnti postali, che funzionerà a datare dal 16 ottobre 1950.

Il detto ufficio è posto alle dipendenze della Direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni di Livorno e disimpegnerà il servizio nei rapporti con i correntisti aventi domicilio nelle provincie di Grosseto, Massa Carrara, Livorno, Lucca, Pisa.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1950

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1950
Registro Ufficio riscontro poste n. 30, foglio n. 181. — MANZELLA

(5096)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1950.

Determinazione dei salari medi settimanali per le persone addette ai servizi familiari ai fini della commisurazione dei contributi per le assicurazioni sociali obbligatorie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6, comma quinto, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, relativo a modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per la invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e alla sostituzione della assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità;

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1939, concernente l'approvazione della tabella dei salari settimanali per le persone addette ai servizi familiari;

Visto l'art. 9, commi terzo e quarto, del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, concernente la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto l'art. 4, comma terzo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 luglio 1947, n. 689, relativo alla concessione di un assegno straordinario di contingenza ai pensionati dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i supestiti;

Visto l'art. 24 della legge 26 agosto 1950, n. 860, relativo alla soppressione dell'assicurazione per la nuzialità e natalità e all'attribuzione del relativo contributo all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;

Visto l'art. 3 del decreto Ministeriale 15 gennaio 1946, concernente norme per la riscossione dei contributi dovuti al Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali;

Viste le proposte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Ritenuta l'opportunità di adeguare i salari medi settimanali previsti dalla tabella allegata al decreto Ministeriale 24 giugno 1939, in quanto non più rispondenti alla mutata situazione salariale della categoria interessata;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la unita tabella dei salari medi settimanali per le persone addette, con qualsiasi denominazione, ai servizi familiari, da valere agli effetti della commisurazione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie invalidità e vecchiaia e tubercolosi stabiliti dalla tabella *B*, allegata al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nonchè dei contributi dovuti al Fondo di integrazione delle assicurazioni sociali, al Fondo di solidarietà sociale e all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani, a norma del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, numero 177, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 luglio 1947, n. 689, e della legge 26 agosto 1950, n. 860.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* ed avrà applicazione a decorrere dal primo giorno della settimana corrente alla data del 1° gennaio 1951.

Roma, addì 13 novembre 1950

Il Ministro: MARAZZA

Tabella dei salari medi settimanali per le persone addette ai servizi familiari

	Comuni con oltre 100.000 abitanti				Comuni con non oltre 100.000 abitanti			
	Uomini		Donne		Uomini		Donne	
	a servizio intero	a mezzo servizio	a servizio intero	a mezzo servizio	a servizio intero	a mezzo servizio	a servizio intero	a mezzo servizio
Salario medio settimanale	822	660	440	260	660	660	260	260
Contributi:								
Invalidità e vecchiaia	20,40	20,40	20,40	12,30	20,40	20,40	12,30	12,30
Assicurazione tubercolosi	1,45	1,45	1,45	1,30	1,45	1,45	1,30	1,30
Fondo integrazione assicurazioni sociali:								
assicurazioni invalidità e vecchiaia	28,77	23 —	15,45	9,05	23 —	23 —	9,05	9,05
assicurazioni tubercolosi	20,55	16,30	11 —	6,50	16,30	16,30	6,50	6,50
Fondo solidarietà sociale:								
a carico datore lavoro	24,68	19,70	13,25	7,75	19,70	19,70	7,75	7,75
a carico lavoratore	12,30	9,80	6,60	3,90	9,80	9,80	3,90	3,90
E.N.A.O.L.I.	1,35	1,35	1,35	1,20	1,35	1,35	1,20	1,20
Valore della marca	109,50	92 —	69,50	42 —	92 —	92 —	42 —	42 —

(5019)

Visto, *il Ministro*: MARAZZA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 settembre 1950, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1950, è stato respinto, perchè inammissibile, il ricorso straordinario, presentato dal dott. Fidanza Alfonso, già segretario del Consorzio di bonifica della Maremma Etrusca (Tarquinia) avverso il provvedimento in data 11 marzo 1949, n. 4748, con il quale il Prefetto di Viterbo ha approvato la deliberazione consorziale n. 32 del 21 febbraio 1949, avente per oggetto la definizione della vertenza sorta in seguito alla risoluzione del rapporto d'impiego del Fidanza stesso.

(5114)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Sedicesimo elenco dei dati di individuazione degli automezzi iscritti ai fini amministrativi, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 gennaio 1942, n. 51, e dell'art. 5 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118.

Previdi Ippolito, Finale Emilia:
marca e tipo: Fiat 1100; telaio n. 203148; motore n. 243010;
Cappello Dino, Roma:
marca e tipo: Fiat 1100; telaio n. 225950; motore n. 227457;
Giustiniani Piero, Roma:
marca e tipo: Fiat 1100; telaio n. 244402; motore n. 245586;
Jardas Marcello, Udine:
marca e tipo: Citroen; telaio n. 71528; motore n. 74875;
Belisari Emilio, Ronciglione:
marca e tipo: Fiat 634; telaio n. 001894; motore n. 818745;
Società ing. Luigi Mancini, Fano:
marca e tipo: Ford EB; telaio n. 5417939; motore n. 28T6015;
Società Compensum, Lissone:
marca e tipo: Trattore Fordson; telaio n. 820768; motore n. 820768;
Società Compensum, Lissone:
marca e tipo: Rimorchio Bertoja; telaio n. 1784;
Società Compensum, Lissone:
marca e tipo: Rimorchio Bertoja; telaio n. 1783;
Malaspina Giovanni, Porto San Giorgio:
marca e tipo: Rimorchio NN; telaio n. 13945;
Barcovich Giovanni, Varese:
marca e tipo: Motociclo Benelli; telaio n. 128559; motore n. 128559;
Geminian Giuseppe, Dolo:
marca e tipo: Motociclo Benelli; telaio n. 15304; motore n. 15304;
Furia Giuseppe, Verona:
marca e tipo; Motociclo Bianchi 250; telaio n. 80873; motore n. 80873;
Bellio Albino, Treviso:
marca e tipo: Motociclo Gilera 350; telaio n. 4388; motore n. 3953;
Lottici Antonio, Fontanelle (Parma):
marca e tipo: Motociclo Guzzi; telaio n. 5752; motore n. 40359;
Lottici Antonio, Fontanelle (Parma)
marca e tipo: Motocarro Guzzi; telaio n. 2888; motore n. 56515.

Si avverte che decorsi sei mesi dalla pubblicazione senza che alcuno abbia fatto valere dei diritti sugli autoveicoli sopra descritti, mediante atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, questo Ministero disporrà la cancellazione della riserva ai fini amministrativi.

I precedenti elenchi sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 191 del 22 agosto 1950 e n. 221 del 26 settembre 1950.

(5107)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona del torrente Bisagno, sito nel comune di Genova.

Con decreto interministeriale 6 ottobre 1950, n. 1881, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una zona di greto in destra del torrente Bisagno, comune di Genova, della superficie di mq. 994,50, indicata nell'estratto planimetrico 1° settembre 1949, in scala 1:500, che fa parte integrante del decreto stesso.

(5021)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una porzione di terreno del torrente Lia, sito nel comune di Ormelle.

Con decreto interministeriale 12 ottobre 1950, n. 2040, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di una porzione di terreno demaniale del torrente Lia, in comune di Ormelle, specificata in catasto al foglio 5°, sezione A, mappale 144 1/2, ed indicato nell'estratto di mappa 30 maggio 1950, in scala 1:2000, che fa parte integrante del suindicato decreto.

(5022)

Passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato di un relitto d'alveo del fiume Bacchiglione, sito nel comune di Padova.

Con decreto interministeriale 12 ottobre 1950, n. 1501, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico ai beni patrimoniali dello Stato del relitto d'alveo del fiume Bacchiglione, in comune di Padova, censito nel catasto del Comune stesso, sezione *F*, foglio III, n. 421, ed è indicato nell'estratto catastale in scala 1:1000 del 18 giugno 1949 dell'Ufficio tecnico erariale di Padova che fa parte integrante del decreto stesso.

(5115)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 28.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 80 — Data: 21 aprile 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Catania — Intestazione: Geraci Francesco fu Gaetano — Titoli del Debito pubblico: Quietanze esattoriali — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1043 — Data: 15 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Moretti Antero di Romeo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 629 — Data: 25 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Longo Antonino fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2 — Data: 17 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trieste — Intestazione: Credito Italiano sede di Trieste — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1959) — Capitale L. 70.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3 — Data: 17 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trieste — Intestazione: Credito Italiano sede di Trieste — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 60.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 — Data: 17 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trieste — Intestazione: Credito Italiano sede di Trieste — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 55.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 17 febbraio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trieste — Intestazione: Credito Italiano sede di Trieste — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1950) — Capitale L. 15.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 167 — Data: 25 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: D'Inverno Maria Caterina vedova Catenazzo — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 124 — Data: 31 maggio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Ciriaco Bono fu Bono — Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 398 — Data: 17 luglio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Pastori Decio fu Nazzareno — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3016 — Data: 19 agosto 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Villa Giuseppe fu Pietro — *Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione* — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1325 — Data: 16 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Bari — Intestazione: Ieva Angelo di Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 308 — Data: 23 luglio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Campobasso — Intestazione: Righi Rolando fu Pilade — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 117 — Data: 19 gennaio 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Grosseto — Intestazione: Periccioli Guelfo fu Temistocle — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 2000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 43 — Data: 6 agosto 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catania — Intestazione: Bonanno Gaetano fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Rendita L. 80.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1021 — Data: 17 giugno 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Podestà Luigi fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 7116 — Data: 20 maggio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Di Clemente Aristodemo di Carmine — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 4400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 464 — Data: 19 luglio 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Di Clemente Aristodemo di Carmine — Titoli del Debito pubblico: Redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 9000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 novembre 1950

Il direttore generale: De Liguoro

(5015)

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 4.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B. T. Q. 5 % (1950)	165	Cap. nom. 70.000	Magaldi Ricciardi Giacinta fu Giacinto, moglie di Mugione *Umberto*, dom. in Napoli, vincolata per dote con usufrutto vitalizio a favore di Maisto Assunta fu Aniello vedova Ricciardi.	Magaldi Ricciardi Giacinta fu Giacinto, moglie di Mugione *Ubaldo*, ecc., come contro.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 1ª	4144	1.000	Buzzoni *Maria* fu Domenico, moglie di Serravalle *Nicola*, dom. a Genova, vincolata per dote.	Buzzoni *Elena Maria* fu Domenico, moglie di Serravalle *Mario Giuseppe Nicola*, ecc., come contro.
Id. Serie 2ª	479	15.000	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 8ª	152	2.000	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 21 novembre 1950

Il direttore generale: De Liguoro

(5013)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a centoquattordici posti di volontario (gruppo B) nel ruolo degli uffici provinciali del Tesoro

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale è stato approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive estensioni e modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 111, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero del tesoro;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, sulla temporanea elevazione del limite massimo di età per i pubblici concorsi;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 6 settembre 1950;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a centoquattordici posti di volontario nel ruolo di gruppo *B* degli uffici provinciali del Tesoro.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso anzidetto gli aspiranti debbono essere forniti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di maturità classica o scientifica;

2) diploma di ragioniere e perito commerciale, rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico.

Sono ritenuti validi anche i corrispondenti diplomi di licenza liceale o di istituto tecnico sezione ragioneria e fisico-matematica e i diplomi degli istituti commerciali conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti, salvo i titoli riconosciuti corrispondenti a quelli avanti tassativamente indicati, rilasciati dalle scuole medie del cessato impero austro-ungarico.

Art. 3.

Alla data del presente decreto i candidati devono aver compiuto l'età di diciotto anni e non superata quella di trentuno anni, oppure di trentatrè anni se provvisti di diploma di laurea.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a trentanove anni per i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale e in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra nonchè per i mutilati ed invalidi per servizio, per i combattenti decorati al valor militare oppure promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa;

2) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936; per coloro che, essendosi trovati nelle condizioni o rivestendo le qualifiche specificate nel quarto e quinto comma dell'art. 6 del presente decreto, siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti; per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dell'Africa italiana o dei territori di confine.

Sono esclusi dai benefici di cui ai numeri 1) e 2) coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati;

3) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla precedente lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle di cui ai numeri precedenti purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Nei riguardi dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944;

4) a quarantacinque anni nei confronti di coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista o che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Il beneficio ora detto assorbe ogni altra elevazione del limite di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente decreto già rivestano la qualifica di impiegato civile di ruolo dello Stato, nonchè degli aspiranti impiegati civili non di ruolo dello Stato il cui rapporto d'impiego sussiste alla data del presente decreto e che abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo della carriera di concetto degli uffici provinciali del Tesoro.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, scritte su carta da bollo da L. 32 e firmate dagli aspiranti di pugno proprio, dovranno essere presentate o dovranno pervenire entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) o alle Intendenze di finanza oppure, per i candidati che non si trovino in Italia, alla autorità da cui dipendono.

Le domande stesse dovranno contenere, oltre al cognome, nome e paternità dei candidati, anche la precisa indicazione del domicilio, del recapito, della sede di esami preferita, la dichiarazione che essi saranno disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Le Intendenze di finanza, e le altre autorità all'estero che hanno ricevuto le domande, provveduto, ove occorra, tempestivamente, a far regolarizzare le domande stesse insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro), man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione, che dovrà risultare dal bollo a data appostovi dalle dette autorità.

Art. 5.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti:

1. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine. La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

2. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani nati in zone non comprese nel territorio della Repubblica e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto del Capo dello Stato.

3. Certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in nessuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Conterrà quest'ultima dichiarazione il certificato da prodursi obbligatoriamente dai candidati che non abbiano raggiunto la maggiore età. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

4. Certificato generale del casellario giudiziario, su carta da bollo da L. 85, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal segretario della procura presso il tribunale e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

5. Certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto, dal sindaco del Comune dove l'aspirante risiede da un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

6. Certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

La firma del medico provinciale dovrà essere legalizzata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario vidimata dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata a sua volta dal prefetto.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati o invalidi di guerra ed assimilati produrranno il certificato rilasciato dalle autorità sanitarie di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15 del regio decreto stesso.

7. Diploma originale, munito di marca da bollo da L. 32, debitamente annullata, di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2. In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso, in bollo da L. 40, autenticata da notaio. La firma di quest'ultimo dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

8. Copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Il primo foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I documenti stessi dovranno essere aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra.

I candidati che non abbiano prestato servizio militare dovranno produrre:

a) una copia del foglio matricolare, munita di marca da bollo come sopra indicato, se siano stati arruolati ed appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

b) il foglio di congedo illimitato provvisorio se siano stati arruolati e non appartengano a classi o contingenti già chiamati alle armi;

c) un certificato di esito di leva se siano stati dichiarati riformati o rivedibili;

d) un certificato di iscrizione nelle liste di leva se non siano stati ancora chiamati alla leva.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno essere rilasciati, su carta da bollo da L. 24, dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistati dal commissario di leva.

9. Stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto dal sindaco del Comune di residenza. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Detto documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal documento stesso, ai fini della applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

10. Fotografia recente del candidato firmata dal medesimo. Tanto la fotografia che la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o dal notaio; la firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio; la fotografia dovrà essere applicata su carta da bollo da L. 24 se autenticata dal sindaco e su carta da bollo da L. 32 se autenticata da notaio.

Hanno facoltà di non presentare detto documento i candidati provvisti di libretto ferroviario personale rilasciato da una Amministrazione dello Stato. Essi però dovranno indicare nella domanda gli estremi del libretto stesso ed esibirlo allorchè si presenteranno per sostenere le prove d'esame.

I candidati che siano impiegati civili di ruolo o salariati permanenti dello Stato dovranno presentare una copia dello stato di servizio civile, con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dalla competente Amministrazione centrale in data non anteriore a quella del presente decreto. Il primo foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 40 ed ogni foglio aggiunto di marca da bollo da L. 32. Le marche da bollo dovranno essere debitamente annullate.

I candidati che siano impiegati civili non di ruolo dello Stato, per avvalersi dei benefici previsti dal decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, dovranno presentare un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente capo ufficio in data non anteriore a quella del presente decreto, dal quale risultino le mansioni loro affidate negli ultimi due anni e se le abbiano disimpegnate ininterrottamente e lodevolmente. Tale anzianità di due anni potrà essere computata fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. In detto certificato dovranno inoltre essere indicati gli estremi di emanazione e di registrazione alla Corte dei conti del provvedimento di assunzione, nonchè il periodo di servizio complessivamente prestato.

Art. 6.

Coloro che abbiano prestato servizio in reparti combattenti o presso l'esercito operante durante la guerra 1915-18, dovranno presentare la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 588 del giornale militare ufficiale del 1922.

Coloro che, in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti.

Coloro che abbiano partecipato, nei reparti, comandi, intendenze, servizi ed enti mobilitati, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del giornale militare ufficiale del 1937.

Coloro che siano stati riconosciuti partecipanti alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione (militari o militarizzati appartenenti od assegnati alle Forze armate operanti; o addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi fino alla data dell'8 maggio 1945; o che abbiano attraversato le linee nemiche dopo il 14 ottobre 1943 ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale; o che quali prigionieri di guerra abbiano cooperato volontariamente con gli alleati; i partigiani combattenti) o che tuttavia siano stati ammessi a fruire, ai sensi del decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 137, dei benefici previsti a favore dei combattenti (militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, al rastrellamento, distruzione, disattivazione di bombe e di altri ordigni esplosivi successivamente alla data dell'8 maggio 1945 e fino al 24 maggio 1946 o catturati dai tedeschi o dai giapponesi; o prigionieri di guerra in mano alle Nazioni Unite), presenteranno, a seconda dell'Arma di appartenenza, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalle circolari n. 5000 in data 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa in cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I cittadini deportati dal nemico dimostreranno la loro qualità mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

Coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista comproveranno la loro qualità mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate

in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno provare la loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure mediante dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido, ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno provare la loro qualità mediante un certificato, rilasciato in bollo da L. 24 dalla competente autorità, da cui risulti che, alle dirette dipendenze dello Stato o degli enti locali territoriali e istituzionali, hanno contratto, in servizio e per causa di servizio militare o civile, debitamente riconosciuta, mutilazione od infermità ascrivibili ad una delle categorie di cui alla tabella *A*, annessa alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.

Analogo certificato, rilasciato al nome del padre o congiunto, dovrà essere prodotto dai figli dei mutilati o invalidi per servizio o dai congiunti dei caduti per servizio, previsti dall'art. 2 della legge 15 luglio 1950, n. 539.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità mediante l'anzidetto certificato mod. 69 rilasciato a nome del loro padre, oppure mediante un certificato, in carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle circostanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, dovranno dimostrare la loro qualità mediante un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto.

Le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nel comma precedente dimostreranno la loro qualità mediante certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto.

I profughi dell'Africa italiana dovranno dimostrare la loro qualifica mediante il provvedimento ministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa italiana 10 giugno 1948 e i profughi dei territori di confine mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma.

Art. 7.

I documenti presentati debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati dalle autorità residenti in Roma.

I candidati che siano impiegati di ruolo o salariati permanenti dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, per essere ammessi al concorso, i documenti di cui ai numeri 7, 8, 9 e 10 ed al penultimo comma dell'art. 5.

I candidati che non siano residenti in Italia e quelli che dimostrino di essere alle armi potranno presentare nel termine di cui all'art. 4 la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda stessa.

Art. 8.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del presente decreto, salvo quanto è previsto nei riguardi dei coniugati dall'art. 3, n. 3, lettere *a*) e *b*).

Tuttavia, è fatta salva, ai candidati ammessi alle prove orali, la facoltà di produrre, prima di sostenere dette prove, quei documenti che attestino, nei loro confronti, i titoli preferenziali acquisiti dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Non potranno avvalersi di tale facoltà i candidati impiegati civili non di ruolo dello Stato, ai fini della concessione a loro favore del beneficio previsto dal primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, dovendo i medesimi, per fruire di detto beneficio, essere in possesso non oltre la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande del prescritto requisito di due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo della carriera di concetto degli uffici provinciali del Tesoro.

Art. 9.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno alle Intendenze di finanza o al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) o alle altre autorità di cui all'art. 3 dopo il termine di cui all'articolo stesso, anche se presentate in tempo agli uffici postali o ad altri uffici diversi da quelli sopraindicati.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) o dalle Intendenze di finanza o dalle autorità di cui all'art. 3.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi, indetti da altri Ministeri, ad eccezione del titolo originale di studio; in tal caso i concorrenti dovranno indicare l'Amministrazione dove trovasi il detto titolo originale, tutti gli estremi del concorso per cui è stato prodotto, esibendo, in luogo del titolo stesso, un certificato rilasciato dalla competente autorità scolastica, vidimato dal provveditore agli studi.

I candidati, poi, i quali abbiano presentato i documenti per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del tesoro, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati (ad eccezione della fotografia) purchè aggiornati a data recente.

Non possono partecipare al concorso coloro che abbiano già preso parte a due precedenti concorsi, per la nomina a volontario nel ruolo di gruppo *B* degli uffici provinciali del Tesoro, senza conseguirvi la idoneità.

Ai sensi dell'art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, l'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 10.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del capo 6° del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, e successive modificazioni.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale in base al programma annesso al presente decreto.

In relazione al numero dei concorrenti l'Amministrazione si riserva di disporre, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, almeno quindici giorni prima della data degli esami, che le prove scritte, oltre che a Roma, abbiano luogo anche nelle altre sedi che saranno indicate.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, della sede, del giorno, dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto la prova orale saranno tenute. La prova orale avrà luogo a Roma, presso il Ministero del tesoro, nei giorni che verranno all'uopo fissati.

Art. 11.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei invalidi in dipendenza della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme per la difesa delle colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o invalidi civili per fatti di guerra o invalidi per servizio, agli idonei combattenti della guerra 1915-18 o legionari fiumani, agli idonei che abbiano partecipato alle operazioni militari svoltesi dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 nelle colonie dell'Africa orientale, agli idonei com-

battenti ed assimilati della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o cittadini deportati dal nemico o profughi delle zone di confine ovvero profughi dell'Africa italiana, agli idonei impiegati civili non di ruolo dello Stato che abbiano prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo della carriera di concetto degli uffici provinciali del Tesoro, agli idonei capi di famiglia numerosa, agli idonei orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi nella difesa delle colonie dell'Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o orfani dei caduti civili per fatti di guerra o orfani dei caduti per servizio, si osserveranno le disposizioni contenute nella legge 21 agosto 1921, n. 1312, nell'art. 13 del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, nel regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1842, nella legge 26 luglio 1929, n. 1397, nei regi decreti-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e 2 giugno 1936, n. 1172, nelle leggi 20 marzo 1940, n. 233, e 25 settembre 1940, n. 1458, nel regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, nel decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, 3 settembre 1947, n. 885, e 1° novembre 1947, n. 815, nei decreti legislativi 26 febbraio 1948, n. 102, 2 marzo 1948, n. 135, 4 marzo 1948, numero 137, e 19 marzo 1948, n. 241, nelle leggi 19 agosto 1948, n. 1180, 15 luglio 1950, n. 539 e legge 3 giugno 1950, n. 375.

A parità di merito saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni e modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate, per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Sugli eventuali reclami relativi alla precedenza dei concorrenti, da presentarsi non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria, decide, in via definitiva, il Ministro per il tesoro, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 16, del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185.

I concorrenti, che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si rendano successivamente vacanti.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati volontari nel ruolo di gruppo *B* degli uffici provinciali del Tesoro e, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina a vice segretario dopo un periodo di prova non inferiore ai sei mesi.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno la nomina a vice segretario con riserva di anzianità.

Art. 14.

A coloro che conseguono la nomina a volontario competono le normali indennità di trasferimento per raggiungere la residenza che verrà loro assegnata, nonchè l'assegno di prova oltre la indennità di carovita, spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Quelli che provengono da altri ruoli di personali statali conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Quelli che all'atto della nomina in prova si trovino in servizio non di ruolo presso un'Amministrazione statale conserveranno, a titolo di assegno personale, non utile a pensione e da riassorbirsi nei successivi aumenti di stipendio, l'eventuale eccedenza dell'importo complessivo della retribuzione mensile di cui siano provvisti all'atto della nomina, sull'ammontare complessivo dell'assegno mensile spettante per il periodo di prova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1950

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1950
Registro Tesoro n. 13, foglio n. 357. — GRIMALDI

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte prima:

1) nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

2) aritmetica, algebra fino alle equazioni di primo grado.

Parte seconda:

1) istituzioni di diritto civile e commerciale;

2) nozioni di diritto pubblico (amministrativo e costituzionale).

Parte terza:

1) principi di economia politica;

2) principi di scienza delle finanze.

Prova orale.

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà anche sulle seguenti materie:

1) nozioni generali di procedura civile;

2) nozioni generali sui servizi dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro;

3) attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti;

4) nozioni di statistica metodologica.

Roma, addì 30 settembre 1950

Il Ministro: PELLA

(5063)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Assunzione in prova di due candidati riusciti idonei, oltre i vincitori, nel concorso a venti posti di segretario (ramo tecnico), indetto con decreto Ministeriale 28 settembre 1949, n. 1381.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 19 luglio 1950, n. 335, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1950, al registro n. 18, foglio n. 223, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso a venti posti di segretario in prova (ramo tecnico), con assegnazione al Servizio materiale e trazione in Firenze;

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1785, concernente la facoltà di nominare, entro il limite massimo di un decimo dei posti messi a concorso, i candidati risultati idonei nella relativa graduatoria;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 19 luglio 1950, circa l'opportunità di chiedere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'autorizzazione per l'aumento del decimo dei posti messi a concorso;

Vista la nota n. 85100/12106.2.15.17 del 31 agosto 1950, con cui la prefata Presidenza autorizza questa Amministrazione a far luogo all'assunzione, in ordine di graduatoria, di due idonei oltre i vincitori, in applicazione del succitato regio decreto-legge n. 1785;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato Servizio personale ed affari generali n. P.A.G. 41/24/248/182633 in data 29 settembre 1950;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Articolo unico.

L'Amministrazione ferroviaria è autorizzata ad assumere in prova — con la qualifica di segretario (ramo tecnico) — con decorrenza 1° novembre 1950 i sottoelencati candidati riusciti idonei nel concorso a venti posti di segretario in prova (ramo tecnico) con assegnazione al Servizio materiale e trazione di Firenze:

1. De Angelis Valentino (22° in graduatoria);
2. Tosini Adriano (23° in graduatoria).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1950

Il Ministro: D'ARAGONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1950
Registro Ufficio risc. ferrovie n. 19, foglio n. 275. — CASABURI

(4971)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Veduta la graduatoria compilata dalla Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto nei comuni di Bonefro, Carpinone, Casacalenda, Casalciprano, Castellino sul Biferno, Castel del Giudice, Castelpetroso, Cercepiccola, Colletorto, Ferrazzano, Filignano, Fossalto, Gildone, Guardialfiera, Isernia (prima condotta), Consorzio Longano-Castelpizzuto, Lupara, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Montelongo, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello di Molise, Pietracupa, Poggio Sannita, Pozzilli, Riccia (prima condotta), Ripabottoni, Roccavivara, Salcito, San Giovanni in Galdo, Santo Angelo del Pesco, San Giacomo degli Schiavoni, Spinete, Tufara;

Considerato che il candidato Casale dott. Francesco, alla data del bando di concorso di cui trattasi, aveva superato il limite massimo di età ivi fissato per l'ammissione e che in suo favore non ricorrono le esenzioni previste dal bando stesso dal suddetto limite, per cui l'ammissione al concorso in esame del citato candidato è da ritenersi illegittima e, conseguentemente, deve dichiararsene l'esclusione dalla graduatoria generale;

Letta la comunicazione pervenuta a questa Prefettura in data 31 ottobre 1950 da parte del candidato Lombardi dottor Galileo, il quale ha espressamente dichiarato di rinunziare al concorso in esame a tutti gli effetti di legge;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

1. — I candidati dott. Casale Francesco e Lombardi Galileo sono, per i motivi citati in narrativa, esclusi dalla graduatoria come sopra compilata dalla Commissione giudicatrice del presente concorso.

2. — E' conseguentemente approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui sopra:

1. Forte Quintino	punti	112,431 ½	su 150
2. Cerquitella Eduardo	»	111,938	»
3. Reale Giuseppe	»	104,531 ½	»
4. Gianico Oreste	»	101,102 ½	»
5. Milanese Guido	»	100,032	»
6. Cornacchione Pompilio	»	99,407 ½	»
7. Di Nardo Giuseppe	»	96,766	»
8. D'Elisiis Antonio	»	96,683 ½	»
9. Formichelli Walter	»	93,590	»
10. Di Giovanni Ernestino	»	92,057 ½	»
11. Evangelista Domenico	»	90,965	»
12. Teutonico Giovanni	»	89,732 ½	»
13. Vignone Bernardo	»	88,263 ½	»
14. Terzano Nicola	»	87,665 ½	»
15. Carile Matteo	»	86,614 ½	»
16. Mastrantonio Giuseppe	»	84,937	»
17. Biondi Pietro di Vincenzo	»	84,125	»
18. Palazzo Liborio	»	83,964 ½	»
19. Petitti Salvatore	»	83,100	»
20. Conti Italo	»	80,332	»
21. Martella Giuseppe	»	80,080	»
22. D'Amato Stefano	»	79,916	»
23. Tartaglia Armando	»	79,585 ½	»
24. Ciallella Giuseppe	»	79,554 ½	»
25. Bucci Nicola	»	79,375	»
26. Colangelo Guido	»	78,255	»
27. Moffa Luigi	»	77,875	»
28. De Lisio Giovanni	»	77,375	»
29 Giannotti Celestino	»	77,311	»
30. Fraraccio Corrado	»	76,765	»
31 Eremita Giuseppe	»	76,749 ½	»
32. De Marinis Francesco	»	76,675 ½	»
33. Trillo Peppino	»	76,534 ½	»
34. Ruberto Mario di Giulio	»	76,457 ½	»
35. Scocchera Gustavo	»	76,258	»
36 Annunziata Tommaso	»	75,915 ½	»
37. Iannucci Michele	»	75,625	»
38. Fanelli Gaetano	»	74,528	»
39. Ruberto Mario di Felice	punti	74,140 ½	su 150
40. Tagliaferri Pietro	»	74 —	»
41. Cerasuolo Gaetano	»	73,716 ½	»
42. Piano Giovanni	»	72,692 ½	»
43. Di Rienzo Carlo	»	72,582 ½	»
44. Di Bernardo Salvatore	»	72,500	»
45. Gagliardi Ugo	»	72 —	»
46. Giaccari Francesco	»	70,625	»
47. Biondi Pietro fu Giovanni	»	70 —	»
48. Trivellini Orazio	»	69 —	»
49. Tartaglione Manfredo	»	68,250	»
50. Rea Ugo	»	67,500	»
51. Porfilio Italo	»	67,332	»
52. De Curtis Michele	»	66 —	»
53. Mastroberardino Italo	»	64,831 ½	»
54. Padula Mario	»	63,523 ½	»
55. Petrocelli Giovannino	»	62,541 ½	»
56. Caluori Alfredo	»	62,320	»
57. Mengoli Federico	»	60,125	»
58. Vitone Giuseppe	»	59,875	»
59. Antonarelli Durante	»	59,830	»

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 13 novembre 1950

Il prefetto: SIRAGUSA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visto il proprio decreto n. 34637 in data 13 novembre 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso per i posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1946 nei comuni di Bonefro, Carpinone, Casacalenda, Casalciprano, Castellino sul Biferno, Castel del Giudice, Castelpetroso, Cercepiccola, Colletorto, Ferrazzano, Filignano, Fossalto, Gildone, Guardialfiera, Isernia (prima condotta), Consorzio Longano-Castelpizzuto, Lupara, Macchia d'Isernia, Macchiagodena, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Montelongo, Pescolanciano, Pescopennataro, Pettoranello di Molise, Pietracupa, Poggio Sannita, Pozzilli, Riccia (prima condotta), Ripabottoni, Roccavivara, Salcito, San Giovanni in Galdo, Sant'Angelo del Pesco, San Giacomo degli Schiavoni, Spinete, Tufara;

Visto l'ordine delle preferenze per le sedi messe a concorso, indicato dai candidati compresi nella graduatoria medesima;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e n. 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria del concorso sopra indicato sono dichiarati vincitori del posto a fianco di ciascuno rispettivamente segnato:

1. Forte dott. Quintino: condotta di Castelpetroso;
2. Cerquitella dott. Eduardo: condotta di Mafalda;
3. Reale dott. Giuseppe: condotta di Ferrazzano;
4. Gianico dott. Oreste: condotta di Isernia (1ª condotta);
5. Milanese dott. Guido: condotta di Consorzio Longano-Castelpizzuto;
6. Cornacchione dott. Pompilio: condotta di Fossalto;
7. Di Nardo dott. Giuseppe: condotta di Ripabottoni;
8. D'Elisiis dott. Antonio: condotta di Guardialfiera;
9. Formichelli dott. Walter: condotta di Pozzilli;
10. Di Giovanni dott. Ernestino: condotta di Carpinone;
11. Evangelista dott. Domenico: condotta di Macchia d'Isernia,
12. Teutonico dott. Giovanni: condotta di Casacalenda;
13. Vignone dott. Bernardo: condotta di Bonefro;
14. Terzano dott. Nicola: condotta di Riccia (1ª condotta);
15. Carile dott. Matteo: condotta di Macchiagodena;
16. Mastrantonio dott. Giuseppe: condotta di Colletorto;
17. Biondi dott. Pietro di Vincenzo: condotta di Mirabello Sannitico;
18. Palazzo dott. Liborio: condotta di Gildone;
19. Petitti dott. Salvatore: condotta di Tufara;
20. Conti dott. Italo: condotta di Sant'Angelo del Pesco;
21. Martella dott. Giuseppe: condotta di Pettoranello di Molise;
22. D'Amato dott. Stefano: condotta di Matrice;
23. Tartaglia dott. Armando: condotta di Salcito;

24. Ciallella dott. Giuseppe: condotta di Poggio Sannita;
25. Bucci dott. Nicola: condotta di Spinete;
26. Colangelo dott. Guido: condotta di Casalciprano;
27. Moffa dott. Luigi: condotta di Pescopennataro;
28. De Lisio dott. Giovanni: condotta di Castellino sul Biferno;
29. Giannotti dott. Celestino: condotta di San Giacomo degli Schiavoni;
30. Fraraccio dott. Corrado: condotta di Pietracupa;
31. Eremita dott. Giuseppe: condotta di Montelongo;
32. De Marinis dott. Francesco: condotta di Lupara;
33. Trillo dott. Peppino: condotta di Roccavivara;
34. Ruberto dott. Mario di Giulio: condotta di Pescolanciano;
35. Scocchera dott. Gustavo: condotta di Castel del Giudice;
36. Annunziata dott. Tommaso: condotta di San Giovanni in Galdo;
37. Iannucci dott. Michele: condotta di Cercepiccola;
38. Fanelli dott. Gaetano: condotta di Filignano.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello dei Comuni interessati.

Campobasso, addì 15 novembre 1950

Il prefetto: SIRAGUSA

(4992)

PREFETTURA DI CATANZARO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 25062 del 23 giugno 1950, con il quale veniva approvata la graduatoria delle vincitrici del concorso per ventotto posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1947;

Visto le rinuncie delle ostetriche Valeo Rosina per Conflenti, Cannizzaro Pasqualina per Acquaro, Macrillò Giuseppa per Cerva e Verardi Filomena per Iacurso, nonchè le dichiarazioni di opzione di Businelli Giuseppa per Acquaro;

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione delle assegnazioni delle vincitrici, in seguito alle rinuncie fatte, tenendo conto della graduatoria e delle preferenze indicate dalle concorrenti risultate idonee;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 55 e seguenti del relativo regolamento, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' dato atto delle rinuncie delle ostetriche Valeo Rosina, Cannizzaro Pasqualina, Macrillò Giuseppa e Verardi Filomena.

Le seguenti candidate classificate successivamente in graduatoria sono dichiarate vincitrici del concorso per la condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

Peta Elisabetta: Conflenti;
Businelli Giuseppa: Acquaro;
Girone Giuseppa: Cerva;
Busi Maria: Iacurso.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

I sindaci di detti Comuni, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, procederanno alla nomina delle ostetriche designate vincitrici, invitandole ad assumere servizio entro il termine perentorio di giorni quindici.

Catanzaro, addì 30 ottobre 1950

Il prefetto: DIANA

(4914)

PREFETTURA DI MILANO

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 11605-3/1 del 14 febbraio 1950, modificato con decreto prefettizio n. 25053-3/1 del 21 marzo 1950, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità al concorso bandito con decreti prefettizi n. 3/14002 del 24 novembre 1947, n. 3/16116 del 17 gennaio 1948 e n. 3/3204 del 24 marzo 1948;

Visto il proprio decreto n. 11605-*bis* del 14 febbraio 1950 con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti in provincia di Milano ai vincitori del concorso di cui sopra;

Visti i propri decreti n. 60831-3/1 del 12 luglio 1950 e numero 78223-3/1 del 7 settembre 1950, con i quali sono state apportate variazioni alle assegnazioni delle condotte mediche per espressa rinuncia dei medici già risultati assegnatari;

Ritenuto che, a seguito di ulteriori rinuncie, sono rimaste vacanti e disponibili le condotte mediche di Besana Brianza (1a condotta), Cusano Milanino, Arcore, Vaprio d'Adda, Graffignana, Galgagnano-Cervignano-Montanaso;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla assegnazione delle predette condotte secondo l'ordine delle preferenze indicate a suo tempo dai concorrenti interessati, i quali, interpellati, hanno fatto pervenire tempestivamente dichiarazione di accettazione;

Visto l'art. 26 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono assegnati alle condotte mediche per ciascuno indicate:

1. Gasperini dott. Gianfranco: Besana Brianza (1a condotta);
2. Guardincerri dott. Amerigo: Cusano Milanino;
3. Buffoli dott. Riccardo: Arcore;
4. Cieri dott. Giuseppe: Vaprio d'Adda;
5. Scietti dott. Carlo: Graffignana;
6. Ricca dott. Oreste: Galgagnano-Cervignano-Montanaso.

I sindaci dei Comuni soprassegnati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Milano, addì 10 ottobre 1950

Il prefetto: PAVONE

(4918)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.